

DIRETTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che lo violano.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

(4) Poiché la presente direttiva introduce norme minime, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di adottare o mantenere sanzioni e provvedimenti più severi e d'imporre obblighi più rigorosi ai datori di lavoro.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

(5) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è regolare, indipendentemente dal fatto che siano autorizzati a lavorare nel suo territorio. Inoltre, essa non dovrebbe applicarsi ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, definiti all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽⁴⁾. Dovrebbero inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività. La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le legislazioni nazionali che vietano l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare che lavorano in violazione del loro status di residenza.

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha convenuto che dovrebbe essere rafforzata la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale e che, in particolare, dovrebbero essere intensificate a livello degli Stati membri e a livello dell'Unione europea le misure contro il lavoro illegale.

(6) Ai fini specifici della presente direttiva, è opportuno definire taluni termini e tali definizioni dovrebbero essere utilizzate soltanto ai fini della presente direttiva.

(2) Un fattore fondamentale di richiamo dell'immigrazione illegale nell'Unione europea è la possibilità di trovare lavoro pur non avendo lo status giuridico richiesto. È quindi opportuno che l'azione contro l'immigrazione e il soggiorno illegali comporti misure per contrastare tale fattore di richiamo.

(7) La definizione del termine «lavoro» dovrebbe comprenderne gli elementi costitutivi, vale a dire le attività che sono o dovrebbero essere retribuite, svolte per o sotto la direzione e/o la supervisione di un datore di lavoro, a prescindere dal rapporto giuridico.

(3) Il perno di tali misure dovrebbe essere un divieto generale di assunzione dei cittadini di paesi terzi non autorizzati a soggiornare nell'Unione europea accompagnato

(8) La definizione di «datore di lavoro» può includere un'associazione di persone riconosciuta come avente capacità di compiere atti giuridici senza avere personalità giuridica.

⁽¹⁾ GU C 204 del 9.8.2008, pag. 70.

⁽²⁾ GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2009.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

